

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 febbraio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2016, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. (16R00464) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2016, n. 0159/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo). (16R00485) Pag. 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 14.

Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. (16R00400) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15.

Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni. (16R00399) Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 56.

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 39/2016. (16R00450) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 57.


Disposizioni in materia di dotazione organica dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011. (16R00451) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 58.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016. (16R00452) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 59.

Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010. (16R00453) Pag. 24



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 23.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere). (16R00465)..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 24.

Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo. (16R00466)..... Pag. 26


LEGGE REGIONALE 19 agosto 2016, n. 25.

Modifica alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo). (16R00467)..... Pag. 27

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 13 luglio 2016, n. 19.

Modifiche al decreto presidenziale 11 aprile 2012, n. 31, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive. Revisione biennale delle Tabelle A e B allegate. (16R00522)..... Pag. 28



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2016, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38-S1 del 22 settembre 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015 è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

Art. 2.

Entrate e spese di competenza

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti e le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2015, sono definite nel rendiconto in euro 13.378.065.761,74. Sono stati riscossi euro 10.169.801.122,79 e restano da riscuotere euro 3.208.264.638,95.

2. Le spese impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2015 ammontano ad euro 12.572.076.082,38. I pagamenti effettuati sono pari ad euro 9.453.144.712,02 e restano da pagare euro 3.118.931.370,36.

Art. 3.

Residui attivi e residui passivi

1. I residui attivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2015, ammontavano a euro 3.796.124.843,21 sono stati ridefiniti nel corso dell'esercizio finanziario 2015 in euro 2.127.934.578,57 per effetto di riduzioni di euro 1.668.190.264,64. Le somme riscosse sono state pari ad euro 676.658.894,69 e quelle rimaste da riscuotere ammontano ad euro 1.451.275.683,88. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2015: euro 3.208.264.638,95;

b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti: euro 1.451.275.683,88;

c) totale residui attivi: euro 4.659.540.322,83.

2. I residui passivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2015 ammontavano a euro 5.213.752.546,81 sono stati ridefiniti alla fine dell'esercizio finanziario 2015 in euro 3.854.804.156,21 per effetto di riduzioni per euro 1.358.948.390,60. Le somme pagate sono state pari ad euro 1.125.688.121,76 e quelle rimaste da pagare ammontano ad euro 2.729.116.034,45. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2015: euro 3.118.931.370,36;

b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti: euro 2.729.116.034,45;

c) totale residui passivi: euro 5.848.047.404,81.

Art. 4.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro 421.064.843,48 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato B), secondo il seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014: euro 153.437.659,78;

b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2015: euro 10.846.460.017,48;

c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2015: euro 10.578.832.833,78;

d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2015: euro 421.064.843,48.

Art. 5.

Risultato di amministrazione

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è accertato, in coerenza con l'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), un disavanzo di amministrazione, pari ad euro 1.432.062.198,71 come risultante dai seguenti importi:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015: euro 421.064.843,48;

b) ammontare dei residui attivi: euro 4.659.540.322,83;

c) ammontare dei residui passivi: euro 5.848.047.404,81;

d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 73.716.667,63;

e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 590.903.292,58.

2. Sono accertati per un totale di euro 1.044.949.303,97, a valere sul risultato di amministrazione di cui al comma 1, i seguenti fondi accantonati:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015: euro 754.203.300,11;



b) fondo per la iscrizione di residui perenti regionali al 31 dicembre 2015: euro 103.560.177,12;

c) fondo rischi per sentenza Corte d'appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012: euro 57.971.163,00;

d) fondo rischi per sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - Trasferimenti alle province: euro 45.482.188,35;

e) iscrizione di spese già finanziate dallo Stato o dall'Unione europea: euro 28.983.087,62;

f) fondo rischi per eventuale riassunzione di oneri già trasferiti al commissario straordinario ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015): euro 54.749.387,77.

3. Sono accertati per un totale di euro 5.240.050.695,80, a valere sul risultato di amministrazione di cui al comma 1, i seguenti importi vincolati:

a) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) - Contratti stipulati da Regione Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 3.039.313.610,92;

b) fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 - Contratti stipulati dal commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge 208/2015: euro 1.761.731.110,35;

c) importo vincolato per somme accertate e da iscriverne in spesa in esercizi futuri: euro 18.191.130,08;

d) importo, pari a euro 420.814.844,45, proveniente da rimborsi disposti dal commissario straordinario ai sensi della legge 190/2014 per euro 69.449.180,78 e dalla cancellazione di debiti pagati dal commissario straordinario a valere sui prestiti di cui al decreto-legge n. 35/2013 per euro 488.564.992,32, al netto di euro 137.199.328,65 per parziale recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014, con vincolo di utilizzo per recupero della quota del disavanzo al 31 dicembre 2014 di competenza degli esercizi successivi al 2015.

4. È rinviato ai futuri esercizi in quote costanti, in applicazione alle vigenti normative, come recepite nella deliberazione del Consiglio regionale 13 settembre 2016, n. 162-29636 (Modifiche delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 118-45411 e n. 119-45412 del 22 dicembre 2015 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 121-46075 del 29 dicembre 2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015) di cui all'allegato L, il recupero dell'importo di euro 7.949.260.021,36, quale somma dei

seguenti importi che concorrono alla formazione del disavanzo di amministrazione:

a) disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 1.137.771.039,44;

b) ulteriore disavanzo da assorbire ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dell'art. 5, comma 1, lettere b) ed e) della legge regionale 1° dicembre 2015, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014) come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2016, n. 6-3724: euro 97.022.918,07;

c) disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011: euro 1.913.421.342,58;

d) disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità provenienti dal decreto-legge n. 35/2013, come previsto dall'art. 1, comma 701, della legge 208/2015: euro 4.801.044.721,27.

5. È accertato quale fondo libero il saldo di euro 232.197.822,88.

6. È disposta l'iscrizione con variazione di bilancio dei saldi di cui al comma 1, lettera a) ed ai commi 2 e 3.

Art. 6.

Società e consorzi a partecipazione regionale

1. Le società ed i consorzi a partecipazione regionale, che hanno presentato i loro bilanci relativi all'esercizio 2014 alla Regione ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), sono individuati nell'elenco di cui all'allegato C.

Art. 7.

Attività finanziarie e patrimoniali


1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2015 risulta stabilita nel rendiconto generale di cui all'allegato A per euro 6.575.120.495,66.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2015 risulta stabilita nel rendiconto generale di cui all'allegato A per euro 18.603.381.592,27.

Art. 8.

Prospetti SIOPE - Note informative

1. I prospetti degli incassi e dei pagamenti del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) con i valori cumulati dalla Regione nell'anno 2015 sono contenuti nell'allegato D.



2. Le note informative relative ad oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata sono contenute negli allegati E ed E.1.

3. La nota informativa sui dati economico-finanziari relativi all'esercizio 2014 delle società e dei consorzi a partecipazione regionale di cui all'art. 6 è riportata nell'allegato F.

Art. 9.

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 e per le finalità ivi indicate, sono state perimetrare le entrate e le uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale con le risultanze di cui all'allegato G relativo alla trasparenza dei conti sanitari ed alla finalizzazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

Art. 10.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 del Consiglio regionale

1. È allegato alla presente legge, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della legge regionale 7/2001, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 giugno 2016, n. 149-22383 (allegato H).

Art. 11.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 con funzione conoscitiva

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto relativo all'esercizio 2015 è altresì predisposto con funzione conoscitiva secondo gli schemi di cui all'allegato 10 di tale decreto (allegato I).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 settembre 2016

CHIAMPARINO

16R00464

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2016, n. 0159/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 24 agosto 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);


Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante «Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 174 della succitata legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione (già Direzione centrale attività produttive) attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)», emanato con proprio decreto 22 gennaio 2014, n. 08/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 5 febbraio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto opportuno sostituire l'art. 4 del Regolamento emanato con proprio decreto n. 08/Pres./2014 (Regime di aiuto) prevedendo che qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Ritenuto opportuno sostituire l'art. 6 del Regolamento emanato con proprio decreto n. 08/Pres./2014 (Modalità di presentazione della domanda), in adeguamento alle nuove procedure informatizzate, attualmente in uso dalla



Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, prevedendo la presentazione delle domande di finanziamento esclusivamente per via telematica con le relative modalità e introdurre l'art. 15-*bis*, che prevede che la rendicontazione della spesa sostenuta sia presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo e-mail economia@certregione.fvg.it e che le rendicontazioni in formato cartaceo vengano considerate come non pervenute;

Ritenuto opportuno adeguare, ovunque ricorressero, le attuali denominazioni «Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione» e «Servizio turismo», sostituendole alle precedenti;

Ravvisata la necessità di modificare il Regolamento emanato con proprio decreto n. 08/Pres./2014, in adeguamento alle nuove procedure informatizzate adottate dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e al fine di migliorarne l'applicabilità, visto l'art. 42 della Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del giorno 28 luglio 2016, n. 1411;

Decreta

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera *a*) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo) nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'art. 174, comma 1, lettera *a*) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente: «3. Il bando è emanato con decreto del Direttore del servizio turismo della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione ed è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).»

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. L'art. 3 è abrogato.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Regime di aiuto*). — 1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.


3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'art. 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari.»

Art. 5.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio turismo».



Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Modalità di presentazione della domanda*). — 1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

3. Le domande di finanziamento, sottoscritte nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza della condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono redatte in conformità al modello, disponibile nel sito istituzionale della Regione, recante il preventivo di spesa, il piano finanziario con l'indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva, comprese eventuali quote di compartecipazione di enti pubblici e privati e l'impegno a utilizzare il logo indicato dalla Regione su tutto il materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa.

4. Le domande di finanziamento sono corredate da:

a) relazione illustrativa delle iniziative o manifestazioni con l'indicazione del programma delle stesse;

b) scheda con i criteri di ammissibilità e di valutazione; per i soggetti beneficiari aventi natura d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ottenuti secondo la regola del «de minimis».

5. Costituiscono causa di esclusione:

a) la mancata sottoscrizione della domanda;

b) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando o senza l'utilizzo della procedura informatizzata.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Cumulabilità dei contributi*). — 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'art. 5 del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e all'art. 8 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.»

Art. 8.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio turismo» e le parole «attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «attività produttive, turismo e cooperazione».

Art. 9.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, dopo le parole «dall'allegato A) al presente regolamento» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 53.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole: «Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione».

2. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).»

Art. 11.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio turismo».

2. Al comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «nella misura del 70%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70%».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.»

Art. 12.

Introduzione dell'art. 15-bis del decreto del Presidente della Regione 8/2014

«Art. 15-bis (*Modalità di presentazione della rendicontazione*). — 1. La rendicontazione della spesa sostenuta, predisposta secondo le modalità previste all'art. 15, comma 1, è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it

2. Le rendicontazioni pervenute in formato cartaceo vengono considerate come non pervenute.»

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO, il Presidente: SERRACCHIANI

16R00485



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 14.

Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 237 del 29 luglio 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.780.993.990,48.

Art. 3.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 455.339.735,63 in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 4.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996

1. Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) la parola «12,00» è sostituita dalla parola «11,00».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 750.000,00 per gli esercizi 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 3 Rifiuti, Titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Art. 5.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 81.326.706,72, quanto alla previsione di competenza, e di euro 156.862.676,66, quanto alla previsione di cassa.


2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 105.632.396,71, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 41.203.561,93, quanto alla previsione di competenza.

Art. 6.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016, determinato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018), è aumentato di euro 86.356.653,79.



Art. 7.

Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2015 è ridotto di euro 119.713.371,91.

Art. 8.

Allegati all'assestamento e seconda variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'assestamento e seconda variazione generale del bilancio 2016-2018 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);

k) elenco aggiornato delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi (allegato 12).

Art. 9.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, di cui all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 10.

Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), è sostituita dalla seguente:

«b) euro 20.000.000,00, per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001 - 2011.»

Art. 11.

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dall'art. 9 della legge regionale n. 23 del 2015, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

Art. 12.

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014- 2020

1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» - Priorità 4 «Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura» del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020.

3. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) esercizio 2016 euro 3.000.000,00;


b) esercizio 2017 euro 3.000.000,00;

c) esercizio 2018 euro 3.000.000,00.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00400

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15.

Norme di promozione dei percorsi associativi: ambiti ottimali, unioni, fusioni e incorporazioni di Comuni.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 238 del 29 luglio 2016*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge, in armonia con le disposizioni della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni), introduce norme per favorire i percorsi di Unione e fusione tra comuni rimuovendo gli ostacoli che rallentano i processi associativi e introducendo norme di adeguamento alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) in relazione alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

2. Ai fini della presente legge il Nuovo Circondario Imolese è equiparato a una Unione comunale.

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 1996

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24 del 1996

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 1996 è aggiunta la seguente:

«*c-bis* l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, anche nel caso di comuni già istituiti a seguito di fusione.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale n. 24 del 1996

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1996 è inserito il seguente:

«*Art. 8-bis (Procedimento di fusione per incorporazione)*. — 1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'art. 8, comma 2, preceduta dall'espletamento del *referendum* consultivo comunale di cui all'art. 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014.

2. I comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi consigli comunali, indicano il *referendum* qualora in ciascun comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il *referendum* è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al *referendum* consultivo tutti gli elettori dei comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.

4. Il *referendum*, svolto nel rispetto dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai consigli comunali ed indetto dai sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Il *referendum* è valido indipendentemente dal numero dei votanti. I risultati del *referendum* sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Ter-



minato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei consigli dei comuni interessati alla fusione per incorporazione;

b) un rappresentante dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.

9. A fronte dell'esito del *referendum* i consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno con l'approvazione dell'istanza di fusione alla giunta regionale. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento del *referendum* e la regolarità delle operazioni referendarie e deve essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta all'Assemblea legislativa regionale.

11. Le spese del *referendum* sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'art. 13, comma 3.

12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 24 del 1996

1. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 1996, dopo le parole «così come individuate dalla presente legge» sono aggiunte le seguenti: «In tali ipotesi, ai *referendum* consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8-bis, commi da 4 a 10.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 24 del 1996

1. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è sostituito dai seguenti:

«5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche, o *referendum* nazionali, o altri *referendum* regionali abrogativi, il procedimento prosegue, ma il Presidente della Regione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di rinviare la data di svolgimento del *referendum* territoriale di almeno un mese e non oltre tre; il Presidente ha altresì facoltà di modificare la data affinché la consultazione per il *referendum* consultivo territoriale sia contestuale alle altre consultazioni nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa con il Ministero dell'interno per le consultazioni nazionali. In tali casi restano valide, in quanto

possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla regione e dai comuni per lo svolgimento del *referendum* consultivo territoriale. Si procede comunque al rinvio di sei mesi quando, dopo l'indizione, siano indette elezioni amministrative che riguardino comuni interessati al *referendum* consultivo territoriale.

5-bis. Il Presidente della Regione, che si accinge ad adottare il decreto di indizione del *referendum* consultivo territoriale, nel caso in cui siano già stati indetti *referendum* nazionali o elezioni politiche o altri *referendum* regionali abrogativi, ha la facoltà di disporre con proprio decreto che la consultazione sul *referendum* consultivo territoriale sia contestuale alle consultazioni nazionali o agli altri *referendum* regionali, previa intesa con il Ministero dell'interno per le consultazioni nazionali, fissando la relativa data anche in deroga all'art. 12, comma 3, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti referendari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo il comma 9-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 1996 sono inseriti i seguenti:

«9-ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul *referendum* per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei comuni interessati.

9-quater. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa può procedere immediatamente all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:


a) i voti complessivi sul *referendum* sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto contrario;

b) i voti complessivi sul *referendum* sono favorevoli alla fusione ma il numero dei comuni favorevoli è uguale a quello dei contrari;

c) i voti complessivi sul *referendum* sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei comuni prevale il voto favorevole.

9-quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9-quater l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei consigli dei comuni in cui l'esito del *referendum* è stato contrario alla fusione. I consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. I termini di cui all'art. 13 comma 2 per la deliberazione definitiva sul progetto di legge si interrompono per il tempo necessario alla acquisizione del suddetto parere o fino alla scadenza del sessantesimo giorno.

9-sexies. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9-quater i consigli comunali dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri



presenti. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.

9-septies. Nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 9-quater i consigli comunali si esprimono mediante deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano solo ai nuovi procedimenti legislativi per i quali i progetti di legge siano presentati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 1996

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 1996 dopo le parole «il consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge» sono aggiunte le seguenti: «entro sessanta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa».

Art. 7.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996 la parola «territoriale» è sostituita dalla seguente: «urbanistica».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora gli strumenti di pianificazione urbanistica dei preesistenti comuni siano stati elaborati in forma associata e presentino contenuti omogenei, la loro unificazione testuale e cartografica effettuata senza modifiche degli effetti giuridici sul territorio è da intendersi quale mera operazione materiale che non costituisce variante ai sensi della legislazione urbanistica.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 14-bis della legge regionale n. 24 del 1996

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1996 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Osservatorio regionale delle fusioni*). — 1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle impre-

se, è istituito l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui fanno parte funzionari di ciascun nuovo comune istituito a seguito dell'approvazione di leggi regionali di fusione di comuni, funzionari regionali e rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi comuni.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 2012 E NORME PER LA SUA ATTUAZIONE

Art. 9.

Inserimento dell'art. 21-bis della legge regionale n. 21 del 2012

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:


«Art. 21-bis (*Osservatorio regionale delle Unioni*). — 1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato, anche attraverso le Unioni di comuni, delle funzioni di cui all'art. 7, nei diversi settori amministrativi di competenza regionale nonché il concreto impatto del processo associativo sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito l'Osservatorio regionale delle Unioni di cui fanno parte funzionari delle Unioni dell'art. 19, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali degli enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e delle Unioni di comuni.».



Art. 10.

*Modifiche all'art. 24 della legge regionale
n. 21 del 2012*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le Unioni ricomprendenti comuni che abbiano formalmente avviato percorsi di fusione ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996 o che ricomprendano comuni istituiti a seguito di fusione possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 7, comma 3, primo periodo, indispensabili per l'accesso ai contributi, anche qualora i suddetti comuni non partecipino a tali ulteriori gestioni associate. Tali disposizioni si applicano dalla data di presentazione dell'istanza di fusione fino alla conclusione del relativo procedimento legislativo e, in caso di definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prosegue per tutto l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo comune.

4-ter. Il Programma di riordino territoriale può altresì prevedere che siano finanziate le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'art. 7, comma 3, primo periodo, anche qualora il comune derivato da una fusione vi partecipi conferendo le relative funzioni gradualmente, entro il primo mandato dalla sua istituzione.

4-quater. Le Unioni ricomprendenti comuni provvisoriamente retti da un commissario straordinario o da una commissione straordinaria ai sensi dell'art. 144, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'art. 7, comma 3, primo periodo, anche qualora gli stessi non partecipino a tali ulteriori gestioni associate.»

Art. 11.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale
n. 21 del 2012*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere la coincidenza dell'Unione col proprio ambito territoriale ottimale nel caso in cui difetti solo l'adesione di fino a tre comuni, il programma di riordino territoriale può consentire a tali comuni, qualora aderiscano tutti all'Unione, ferma restando la necessità del conferimento delle funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi dell'art. 24, comma 2, di conferire le ulteriori funzioni con gradualità stabilendo che, per i primi tre anni, all'Unione siano finanziate le ulteriori gestioni associate, anche se tali comuni aderiti successivamente non vi partecipino, o effettuino conferimenti privi del requisito della integralità.»

Art. 12.

Ambiti territoriali ottimali

1. I comuni interessati a presentare proposte di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali cui appartengono possono, anche nell'anno 2016 e alle condizioni ed in base alla disciplina dettata dall'art. 6-bis (Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni), commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 2012, presentare proprie proposte entro il 30 ottobre 2016.

2. Le proposte presentate entro il termine di cui al comma 1 saranno valutate dalla giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre 2016 con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2017.

3. Nel caso in cui, per effetto dell'approvazione di una legge di fusione di comuni, l'ambito territoriale di un comune venga a coincidere con un ambito territoriale ottimale, delimitato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2012, tale comune, indipendentemente dalle sue dimensioni, è esentato per cinque anni dall'obbligo di aderire ad altro ambito territoriale ottimale, salvo che non ne faccia espressamente richiesta ai sensi del suddetto art. 7, comma 2.

4. Nel caso di cui al comma 3, se l'ambito territoriale del comune nato da fusione coincide anche con quello di un'unione montana, il comune continua a svolgere le funzioni già conferite all'unione montana e accede ai contributi e benefici per legge riservati alle unioni montane.

Capo III

NORME FINALI

Art. 13.

Norme transitorie e finali


1. In sede di prima applicazione l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 24 del 1996 opera nella composizione già istituita dalle seguenti disposizioni:

a) art. 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna);

b) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 18 (Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia nella Provincia di Ferrara);

c) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 19 (Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini);

d) art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2013, n. 20 (Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma);



e) art. 1, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2015, n. 8 (Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia);

f) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 19 (Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna);

g) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 20 (Istituzione del Comune di Polesine Zibello mediante fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma);

h) art. 1, comma 4, della legge regionale 23 novembre 2015, n. 21 (Istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini).

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1996;

b) il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2013;

c) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 18 del 2013;

d) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2013;

e) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2013;

f) il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 2015;

g) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 2015;

h) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2015;

i) il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00399

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 56.

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 39/2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 12 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);


Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994);

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 124/2016;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 39/2016, nel procedere all'adeguamento della legislazione regionale alla sentenza della Corte costituzionale 124/2016, sostituendo le disposizioni, dichiarate incostituzionali, che stabilivano che il numero degli ambiti territoriali di caccia (ATC) erano nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato riuniti in un unico ambito, ha anche dettato una normativa di carattere transitorio prevedendo che i comitati di gestione degli ATC continuino a svolgere le funzioni fino alla ridefinizione del territorio regionale in ATC di dimensioni subprovinciali e alla nomina dei relativi comitati di gestione;

2. Nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione con le amministrazioni dello Stato è emersa l'esigenza di assicurare che, anche in questa fase transitoria, necessaria per la ridefinizione del territorio regionale in ATC subprovinciali, la gestione del territorio agrosilvopastorale toscano, destinato alla caccia programmata e alla conservazione della fauna selvatica, debba comunque essere attuata in conformità all'art. 14 della legge n. 157/1992;



3. Considerato che la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», ha previsto che gli ATC preesistenti alla riforma costituiscono «sottoambiti degli ATC (provinciali) di riferimento» fino all'approvazione della nuova programmazione faunistico venatoria, è necessario prevedere che i comitati di gestione degli ATC attualmente in essere svolgano gestioni commissariali per le funzioni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento;

Approva la presente legge

Art. 1.

*Disposizioni di prima applicazione.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 39/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 39/2016 è sostituito dal seguente: «2. Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia»), svolgono gestioni commissariali per le funzioni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 agosto 2016

BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2016.

(*Omissis*).

16R00450

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 57.

Disposizioni in materia di dotazione organica dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 12 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), e l'art. 73 dello Statuto regionale;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione» e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 «Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale»);

Considerato quanto segue:

1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l'istituzione di un ufficio stampa, diretta da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto dall'albo nazionale dei giornalisti;

2. Al fine di dotare l'ufficio stampa delle migliori professionalità, si prevede l'ulteriore possibilità di attribuire l'incarico di capo ufficio stampa ad un soggetto, anche esterno all'amministrazione regionale, in possesso del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, unitamente alla possibilità di coprire il trenta per cento della dotazione organica con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti anch'essi esterni all'amministrazione regionale, individuati mediante selezione;



3. Viene razionalizzata l'organizzazione delle attività gestionali attribuendo al Segretario generale l'individuazione della struttura competente;

Approva la presente legge

Art. 1.

Funzioni.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9/2011

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione») e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 «Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale») è sostituita dalla seguente:

«*b*) produzione e diffusione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;».

Art. 2.

Organizzazione.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2011

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2011 è sostituito dal seguente:

«4. Il Segretario generale individua la struttura competente all'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Ufficio stampa e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2011 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui l'incarico di capo ufficio stampa sia attribuito ad un dirigente del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, le attività di cui al comma 4 sono svolte dalla struttura ad esso assegnata.».

Art. 3.

Capo ufficio stampa.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2011

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2011 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale attribuisce, per la durata massima della legislatura, l'incarico di capo ufficio stampa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 150/2000, ad un giornalista professionista dell'ufficio stampa con qualifica di caposervizio, oppure a un dirigente del Consiglio regionale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2011 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'incarico di capo ufficio stampa può essere conferito ad un soggetto, anche esterno all'amministrazione regionale, in possesso del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, di cui all'art. 3, comma 3, individuato mediante selezione. Qualora a seguito della selezione l'incarico sia conferito a un soggetto appartenente all'amministrazione regionale o ad altra pubblica amministrazione, tale soggetto è collocato in aspettativa.».

3. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2011 è sostituita dalla seguente:

«*a*) dirige e coordina l'Ufficio stampa nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2011 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il contratto a tempo determinato stipulato a seguito della selezione prevista dal comma 1-*bis* prevede per il capo ufficio stampa una retribuzione pari a quella del giornalista con qualifica di caposervizio, aumentata di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.».

5. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2011 le parole:

«Al giornalista con qualifica di caposervizio nominato capo ufficio stampa» sono sostituite dalle seguenti «Al capo ufficio stampa».

Art. 4.

Personale giornalistico.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2011

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2011 sono aggiunte le parole: «Il trenta per cento della dotazione organica può essere coperto con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti esterni all'amministrazione regionale, individuati mediante selezione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 9 agosto 2016

BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2016.

(*Omissis*).

16R00451



LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 58.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 12 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l'art. 13;

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle fun-

zioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 3 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 «Disciplina dell'attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura»);

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);



Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti);

Vista la legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura»);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana» in attuazione della legge regionale n. 22/2015);

Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);

Vista la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I (Programmazione e bilancio):

1. È necessario correggere l'erronea indicazione delle unità previsionali di base (UPB) nella norma finanziaria riveduta della legge regionale n. 16/1999;

2. È necessario adeguare la legge regionale n. 49/2003 sulle tasse automobilistiche alle novità apportate dal decreto-legge n. 113/2016, modificativo della legge 99/2009, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento della tassa automobilistica;

Per quanto concerne il capo II (Organizzazione e personale):

3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale n. 22/2016 è necessario eliminare la norma sul personale contrastante con la legge n. 208/2015;

Per quanto concerne il capo III (Istruzione e formazione):

4. È necessario adeguare le norme sui tirocini non curricolari alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;

Per quanto concerne il capo IV (Sanità e coesione sociale):

5. È necessario adeguare la normativa regionale in materia farmaceutica all'art. 112-*quater* del decreto legislativo n. 219/2006 attribuendo ai comuni anche il compito di autorizzare la vendita on line dei medicinali per uso umano per i quali non è necessaria la prescrizione medica;

6. È necessario puntualizzare che nella legge regionale n. 66/2008 la competenza a intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione spetta esclusivamente al soggetto gestore, e quindi al comune solo nel caso in cui rivesta tale ruolo;

7. È opportuno, a fini di maggior chiarezza del testo, intervenire sull'art. 7 della legge regionale n. 82/2009;

Per quanto concerne il capo V (Ambiente):

8. In applicazione della modifica all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 182/2003 introdotta dall'art. 27 comma 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) non è più la regione che «cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima» ma il comune. Pertanto è opportuno abrogare la relativa previsione;

9. Occorre emendare il rinvio all'art. 70, comma 1, lettera *b*) del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 88/1998, poiché riproduttivo dell'attuale comma 2 dell'art. 17 medesimo;

10. È necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale e la conseguente illegittimità delle autorizzazioni provvisorie, procedere ad una modifica della legge regionale n. 5/2016, che meglio chiarisca e definisca la tipologia di interventi (cui è connesso appunto il rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico), consistenti nell'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse;

Per quanto concerne il capo VI (mobilità e infrastrutture):

11. È opportuno adeguare la previsione di cui all'art. 6, comma 3, in ordine alla possibilità, per i soli membri esterni designati rispettivamente dall'ufficio provinciale Motorizzazione civile (MCTC) e dall'Unione regionale delle Camere di commercio, a fronte dell'elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre



di due supplenti, al fine di garantire la turnazione tra loro e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti in questione;

12. A fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti l'iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è necessario l'adeguamento della normativa regionale al fine di garantire continuità ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame;

Per quanto concerne il capo VII (Sviluppo economico e rurale):

13. È necessario apportare alcune correzioni di errori materiali in varie disposizioni legislative riguardanti la pesca marittima e l'acquacoltura, la forestazione e la coltivazione e commercio di tartufi;

Approva la presente legge

Capo I

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Art. 1.

Correzione norma finanziaria. Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 26-bis della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:

«Art. 26-bis (Norma finanziaria). — 1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale.

Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale.»

Art. 2.

Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/2003

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice ai sensi dell'art. 7, commi 2, 2-bis e 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2003 è sostituita dalla seguente:

«c) i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'art. 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori ai sensi ai sensi dell'art. 7, commi 2, 2-bis e 3, della legge n. 99/2009;».

Art. 3.

Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 49/2003

1. L'art. 6 della legge regionale n. 49/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato). — 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o da esse utilizzati ai sensi dell'art. 7, commi 2, 2-bis e 3, della legge n. 99/2009.»

Art. 4.

Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 49/2003


1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati ai sensi dell'art. 7, commi 2, 2-bis e 3, della legge n. 99/2009, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al servizio di protezione civile, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.»

Art. 5.

Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 49/2003

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2003, dopo le parole: «(Legge forestale della Toscana)» sono inserite le seguenti: «utilizzati ai sensi dell'art. 7, commi 2, 2-bis e 3, della legge n. 99/2009.»



Art. 6.

Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 1/2015

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) è sostituito dal seguente:

«2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell'importo del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento distinto tra parte corrente e in conto capitale, a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile.».

Art. 7.

Parere dei revisori dei conti della Regione. Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale n. 83/2015

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018) è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (*Parere dei revisori dei conti della Regione*). — 1. Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).».

Capo II

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 8.

Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 77/2004

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana») le parole: «Il piano viene approvato come parte del programma» sono sostituite dalle seguenti: «Il Piano è elaborato in coerenza con il programma».

Art. 9.

Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 23/2007

1. Al comma 2-bis dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) la parola: «in equivoco» è sostituita dalla seguente: «inequivoco».

Art. 10.

Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2009

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:

«*a*) dal direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4-bis, comma 3, lettera *m*), della legge regionale n. 1/2009;».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2009 le parole: «coordinatore di area» sono sostituite dalla seguente: «direttore» e le parole: «di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i*)».

Art. 11.

Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 65/2010

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge n. 78/2010».

Art. 12.


Trasferimento del personale. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 22/2016

1. Il terzo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) è soppresso.

Art. 13.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 22/2016

1. Il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 22/2016 è abrogato.



Capo III

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 14.

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002

1. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 17-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: «non aventi scopo di lucro» sono soppresse.

Capo IV

SANITÀ E COESIONE SOCIALE

Art. 15.

Competenze del comune. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 16/2000

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

«*h-bis*) Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di cui all'art. 112-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;».

Art. 16.

Oggetto della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 31/2000

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza), le parole: «dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) e dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)».

Art. 17.

Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2000

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000, le parole: «ai sensi della legge regionale n. 72/1997 e della legge regionale n. 22/1999» sono soppresse.

2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 31/2000 le parole: «di cui all'art. 64, della legge regionale n. n. 72/1997» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 40 della legge regionale n. 41/2005».

Art. 18.

Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2000

1. L'art. 3 della legge regionale n. 31/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività*). — 1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.».

Art. 19.

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 29/2004

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3-bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il nulla osta è richiesto d'ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione.».

Art. 20.

Accesso alle prestazioni. Modifiche all'art. 75 della legge regionale n. 40/2005


1. Il comma 1-bis dell'art. 75 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 21.

Medicine complementari. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9/2007

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), dopo la parola: «omeopatia» sono inserite le seguenti:

« , articolata nelle tre sotto-discipline dell'omeopatia, dell'omotossicologia e dell'antroposofia.».



Art. 22.

*Commissione per la formazione.**Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2007 le parole: «direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale competente in materia sanitaria».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2007 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;

c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;

d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell'azienda sanitaria cui il centro afferisce;

e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'art. 2;

f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;

g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;

h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;

i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.»

3. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2007 le parole «direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale competente in materia sanitaria».

Art. 23.

*Compiti della commissione.**Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2007 le parole:

«fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. È fatta salva la validità dei master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente,

acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti).».

Art. 24.

*Formazione.**Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2007, le parole: «dell'ordine professionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «degli ordini professionali di cui all'art. 3, comma 1, competenti per territorio.».

Art. 25.

*Trasporto di salme.**Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) le parole: «o presso apposite strutture adibite al commiato» sono soppresse.

Art. 26.

*Trasporto di cadavere.**Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2007 le parole: «all'obitorio,» sono soppresse.

Art. 27.

*Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto.**Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 66/2008*

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) le parole: «conferenza zonale dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza zonale integrata di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 40/2005».

2. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 66/2008 le parole: «conferenza zonale dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza integrata dei sindaci» e le parole: «in accordo con l'azienda unità sanitaria locale» sono soppresse.

Art. 28.

Modalità di compartecipazione al costo della prestazione. Modifiche dell'art. 14 della legge regionale n. 66/2008

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 66/2008 le parole: «gli enti competenti» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti gestori».



Art. 29.

*Controllo sui requisiti.
Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 51/2009*

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), sono inserite le seguenti parole: «Il comune dispone, con periodicità biennale rispetto all'ultima verifica effettuata, il controllo sul mantenimento dei requisiti da parte di tutte le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti già autorizzate.» .

Art. 30.

*Accreditamento dei servizi.
Modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 82/2009*

1. Il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 82/2009 è abrogato.

Art. 31.

Sostituzione del termine «Conferenza regionale delle società della salute» nelle leggi regionali 40/2005, 41/2005 e 66/2008.

1. In tutti gli articoli delle leggi regionali 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e 66/2008 in cui ricorrono, le parole «conferenza regionale delle società della salute» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza regionale dei sindaci».

Art. 32.

Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 20 e 72 della legge regionale n. 84/2015

1. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005) le parole: «ospedaliere e territoriali» sono sostituite dalla seguente: «territoriali».

2. Al comma 5 dell'art. 72 della legge regionale n. 84/2015 è inserito, all'inizio, il seguente alinea: «Il comma 4 dell'art. 71-novies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente: 4.».

Art. 33.

*Rapporti di lavoro.
Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 84/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 86 della legge regionale n. 84/2015 le parole: «e comprensivi degli eventuali residui degli stessi» sono soppresse.».

Capo V

AMBIENTE

Art. 34.

Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell'Autorità marittima. Modifiche all'art. 6-ter della legge regionale n. 25/1998

1. Il comma 3 dell'art. 6-ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è abrogato.

Art. 35.

Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all'art. 25-bis. Abrogazione dell'art. 31-quater della legge regionale n. 25/1998

1. L'art. 31-quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è abrogato.

Art. 36.

Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 88/1998

1. L'art. 17 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette). — 1. Nella materie «protezione della fauna e flora» e «parchi e riserve naturali» di cui, rispettivamente, all'art. 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna;



c) le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.».

Art. 37.

Oggetto.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 64/2009

1. Al comma 5-ter dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) la parola: «inferiore» è sostituita dalla seguente: «superiore».

Art. 38.

Correzione di errore materiale.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 14/2014

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) le parole:

«quale soggetto gestore del servizio idrico integrato» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto gestore del servizio idrico integrato».

Art. 39.

Sanzioni.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 80/2015

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) le parole: «da euro 300,00 a euro 1.800,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 6.000,00».

Art. 40.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 5/2016 in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue

1. Nel preambolo della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali) dopo il considerato 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell'associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 152/2006) un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge;».

Art. 41.

Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5/2016

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2016 le parole: «di realizzazione o adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzati all'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse».

Capo VI

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Art. 42.

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 67/1993

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) le parole: «L. 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 51,65».

Art. 43.

Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 67/1993

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 67/1993 è inserito il seguente:

«3-bis. L'Ufficio provinciale MCTC e l'Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo.».

2. Al comma 12 dell'art. 6 della legge regionale n. 67/1993 le parole: «12 sedute» sono sostituite dalle seguenti: «sedici sedute».

Art. 44.

Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 67/1993

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 67/1993, le parole: «da L. 250.000 a L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 129,12 a euro 774,72».

Art. 45.

Vigilanza e sanzioni amministrative.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 67/1993

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 67/1993 le parole: «da L. 2 milioni a L. 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.032,92 a euro 5.164,57».



Art. 46.

*Funzioni della Regione.**Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 88/1998*

1. Alla lettera *a-quater*) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 88/1998, dopo le parole: «ispettorato di porto» sono inserite le seguenti: «per le vie navigabili di interesse regionale e locale».

Art. 47.

*Composizione del comitato portuale.**Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2012*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005) è sostituita dalla seguente:

«*e*) dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata o suo sostituto».

Capo VII

SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Art. 48.

*Adeguamento normativo.**Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 50/1995*

1. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) le parole: «previste dalla legge regionale n. 5/1995» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla legge regionale n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio)».

Art. 49.

Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 17-nonies e 21 della legge regionale n. 66/2005

1. L'intestazione dell'art. 17-nonies della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) è sostituita dalla seguente: «Art. 17-novies».

2. Ai commi 8 e 10 dell'art. 21 della legge regionale n. 66/2005 la parola: «nonies» è sostituita dalla seguente: «novies».

Art. 50.

Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 26 e 30 della legge regionale n. 56/2009

1. Nella rubrica dell'art. 26 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura) la parola: «nonies» è sostituita dalla seguente: «novies».

2. Alla lettera *h*) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 56/2009 la parola: «nonies» è sostituita dalla seguente: «novies».

Art. 51.

Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 17 e 19 della legge regionale n. 58/2014

1. Nella rubrica dell'art. 17 della legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 - Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) la parola: «nonies» è sostituita dalla seguente: «novies».

2. Ai commi 8 e 10 dell'art. 19 della legge regionale n. 58/2014 la parola: «nonies» è sostituita dalla seguente: «novies».

Art. 52.

Correzione di errore materiale. Sostituzione dell'art. 47 della legge regionale n. 4/2016

1. L'art. 47 della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana» in attuazione della legge regionale n. 22/2015) è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Requisiti di commercializzazione e modalità di pavimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione. Modifiche all'art. 79-bis della legge regionale n. 39/2000*). — 1. Al comma 3 dell'art. 79-bis della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Le province o le unioni di comuni subentrare alle comunità montane ai sensi della legge regionale n. 37/2008 e della legge regionale n. 68/2011» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1 della legge regionale n. 39/2000».

2. Al comma 4 dell'art. 79-bis della legge regionale n. 39/2000 le parole: «della provincia o della comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti di cui all'art. 3-ter, comma 1».

Art. 53.

Correzione di errori materiali. Modifiche agli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 20/2016

1. Nella rubrica degli articoli 14 e 16 della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015).

Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) le parole: «66/2005» sono sostituite dalle seguenti: «3/1994».



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 agosto 2016

BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2016.

(*Omissis*).

16R00452

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 59.

Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 12 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *b*) e *m*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 21 luglio 2016;

Considerato quanto segue:

1. La Fondazione Sistema Toscana, costituita dalla Regione Toscana dal 2004, ha svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della promozione del territorio regionale e della sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata. Dal 2010, dopo la fusione con Mediateca Regionale Toscana, ha sviluppato e tuttora sostiene le attività in campo cinematografico ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio;

2. La Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie competenze ed attività a supporto dell'amministrazione regionale, acquisendo un'importanza strategica sempre più rilevante, sia in termini di impegno finanziario, sia in termini di più stretta interlocuzione con l'amministrazione regionale per le politiche di settore;

3. Il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione Sistema Toscana ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno della Fondazione stessa realizzatosi principalmente, attraverso alcune modifiche statutarie, nell'ambito della composizione del consiglio di amministrazione, i cui membri sono interamente nominati dal Consiglio regionale;

4. Alla luce di questi cambiamenti si rende opportuno rivisitare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell'azione regionale e dell'impiego delle risorse destinate alla Fondazione Sistema Toscana adottando uno schema di più stretta interconnessione funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana tale da caratterizzare la Fondazione come una articolazione interna «*in house*» della Regione;

5. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza di caratterizzare il rapporto funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana attraverso la previsione di indirizzi regionali annuali per l'attività e la gestione, nonché di puntuali forme di controllo coerenti con il diritto europeo e la legislazione nazionale in materia di organismi «*in house providing*»;

6. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana deve necessariamente essere adeguato alle nuove disposizioni, secondo le procedure della legge regionale n. 20/2008, in base alle quali la Giunta regionale approva lo schema dello statuto previo parere della competente commissione consiliare;

7. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1.

Fondazione Sistema Toscana.
Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 21/2010

1. L'art. 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Fondazione Sistema Toscana*). — 1. La Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalità dell'*in house providing* per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:



a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza;

b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;

c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico;

d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;

e) la promozione e la valorizzazione dell'identità toscana.

2. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi «*in house providing*».

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44-bis e 44-ter, ed è approvato secondo le procedure di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).».

Art. 2.

Programma di attività e bilancio. Inserimento dell'art. 44-bis nella legge regionale n. 21/2010

1. Dopo l'art. 44 della legge regionale n. 21/2010 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (*Programma di attività e bilancio*). —

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, delibera gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).

2. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno:

a) il programma di attività per l'anno successivo nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 1, lettera a);

b) il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo.

3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.

4. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana.».

Art. 3.

Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana. Inserimento dell'art. 44-ter nella legge regionale n. 21/2010

1. Dopo l'art. 44-bis della legge regionale n. 21/2010, è inserito il seguente:

«Art. 44-ter (*Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana*). — 1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:

a) bilancio di previsione;

b) bilancio di esercizio;

c) programma annuale di attività;

d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;

e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;

f) atti relativi alla dotazione organica;

g) contratti di consulenza.

2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomina il presidente, il direttore generale e il comitato scientifico. Il presidente è nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione.

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), previo parere della competente commissione consiliare, e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana. Il bilancio di previsione è approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

5. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.

6. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 44-bis.

7. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.».



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 agosto 2016

BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2016.

(*Omissis*).

16R00453

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 23.

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 107 Speciale del 19 agosto 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Modifica alla legge regionale n. 39/2015

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere)), le parole «entro trenta-sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro quarantotto mesi».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00465

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 24.

Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 107 Speciale del 19 agosto 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1.

Attuazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) e b) e 20 della legge regionale n. 22/2015.


1. Per l'anno 2016, al fine dell'attuazione dell'art. 18, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), è concesso un finanziamento all'ARA (Associazione regionale allevatori) pari a euro 486.000,00 nell'ambito del programma operativo e nel rispetto della dotazione finanziaria prevista dal regime di aiuto di cui alle DGR n. 1016/P del 2015 e n. 84 del 2016, comunicato alla Commissione europea e registrato con il n. SA.44456 (2016/XA).

Art. 2.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 22/2015

1. Dopo il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 22/2015, inserire il seguente comma:

«2-bis. Le istanze di aiuto di cui al comma 2 e relative alle misure di aiuto di cui all'art. 26 del regolamento (UE 702/2014) relativo al regime di aiuti di Stato registrato con il numero SA.41209 (2015/XA) sono ricevibili ed ammesse ad istruttoria dal competente Servizio della giunta regionale purché presentate entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dalle epizootie.».



Art. 3.

Contributo straordinario al Consorzio di bonifica sud

1. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica sud con sede in Vasto è concesso allo stesso Consorzio, per l'annualità 2016, un contributo straordinario di euro 500.000,00.

2. L'erogazione del contributo è disposta dal competente dipartimento della giunta regionale previa richiesta del beneficiario corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire.

3. Per l'annualità 2016 è soppresso l'aumento del 57 per cento del canone consortile, introdotto con delibera del commissario n. 63/2015, per le opere idrauliche, manutenzione e irrigazione.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2013

1. L'art. 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei consorzi di bonifica) e altre disposizioni normative) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Semplificazione amministrativa*). — 1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l'entrata in vigore della presente legge la stessa procedura è adottata dagli attuali consorzi.

2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai consorzi di bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.»

Art. 5.

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 986.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni Cartesio e D'Annunzio di cui alle DGR n. 1281/2004 e n. 1326/2005;

b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 16, Programma 01, Titolo I, la somma di euro 986.000,00 da destinare agli scopi individuati negli articoli 1 e 3 della presente legge.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 agosto 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00466

LEGGE REGIONALE 19 agosto 2016, n. 25.

Modifica alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 107 Speciale del 19 agosto 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 24/2016

1. Il comma 3, dell'art. 3, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di settore agricolo) è abrogato.

2. Per l'annualità 2017 è diminuito l'aumento del canone consortile introdotto con delibera del commissario n. 63/2015, per le opere idrauliche, manutenzione e irrigazione.

Art. 2.

Entrata in vigore

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 19 agosto 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00467

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 13 luglio 2016, n. 19.

Modifiche al decreto presidenziale 11 aprile 2012, n. 31, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive. Revisione biennale delle Tabelle A e B allegate.

(*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 42 del 30 settembre 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le ammi-

nistrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Vista la deliberazione n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;


Visto il decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31 con cui è stato adottato il «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive»;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati, ai Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014, con la quale l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha diramato i predetti indirizzi operativi per l'aggiornamento delle tabelle «A» e «B»;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle attività produttive e dei relativi tempi di conclusione;

Vista la Tabella «A» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, alla individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento delle attività produttive con relativi termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni, a modifica dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «A» al D.P.Reg. n. 31 dell'11 aprile 2012;



Vista la Tabella «B» con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, alla individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni, a modifica dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «B» al D.P.Reg. n. 31 dell'11 aprile 2012;

Visto il pro-memoria prot. n. 52751 del 20 ottobre 2015, con cui si propongono all'Assessore per le attività produttive le modifiche sui procedimenti riguardanti le Tabelle «A» e «B» sopracitate;

Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla Tabella «B», sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la nota prot. n. 130843/GAB del 7 ottobre 2015, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella «B» per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni;

Visto il parere n. 79/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 12 aprile 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 17 giugno 2016;

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente regolamento sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31 e, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono adottate le allegate Tabelle A e B, che sostituiscono le Tabelle A e B allegate allo stesso decreto.

Art. 2.

Pubblicità aggiuntiva

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31 è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (*Pubblicità aggiuntiva*). — 1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale delle attività produttive tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo».

Art. 3.

Norme finali

1. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31, di cui le Tabelle A e B allegate al presente regolamento costituiscono parte integrante.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 13 luglio 2016

CROCETTA


*Assessore regionale
per le attività produttive*
LO BELLO

*Assessore regionale per le
autonomie locali
e la funzione pubblica*
LANTIERI

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 settembre 2016, reg. n. 1, Atti di Governo, fg. n. 93.

16R00522





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 2 1 1 *

€ 2,00

